

STATUTO

“MANI GUANELLIANE DI PROVVIDENZA” - ODV

Art.1 - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

È costituita l'organizzazione di volontariato in forma di Associazione denominata “Mani Guanelliane di Provvidenza”. Per brevità può chiamarsi “Mani Guanelliane ODV”. Essa ha sede in Via Beato Angelo d'Acri, snc – 87021 Belvedere Marittimo (CS), Italia. L'Associazione può aprire altre sedi autonome e/o delegazioni sul territorio nazionale con delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Ha durata illimitata. Il cambiamento di indirizzo non comporta alcuna modifica dello Statuto. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge italiana n. 266 dell'11 agosto del 1991, dalla Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1995, dalla Legge Regionale n. 33 del 26 luglio 2012 e da loro eventuali future modifiche. Ai sensi della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” la stessa organizzazione, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, è considerata ODV (Organizzazione di Volontariato). L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art.2 - Finalità

L'Associazione s'ispira ai principi spirituali ed educativi di Luigi Guanella, grande maestro di solidarietà e di santità. Don Guanella, partecipe della sofferenza di ogni persona umana, insegna ad operare il bene per la promozione della persona e della società. L'Associazione non ha fini di lucro e svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti. L'Associazione ha per oggetto finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sul campo nazionale ed internazionale. In particolare persegue i seguenti scopi:

- a) Promuovere e realizzare attività di assistenza ai soggetti disabili e alle loro famiglie al fine di provvedere ai loro bisogni migliorando la qualità della vita;
- b) Promuovere e realizzare servizi atti a prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, bisogno e disagio delle famiglie e degli individui;
- c) Promuovere e realizzare attività di promozione sociale, culturale, turistica e di protezione ambientale con l'obiettivo di attivare forme di collaborazione fra le fasce più deboli della società attuale;
- d) Promuovere e realizzare raccolte di fondi, risorse e dotazioni, necessari per sostenere le attività, attuando qualsiasi iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi medesimi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art.5, comma 1, del D.Lgs n.117/2017, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) iniziative nel settore dell'istruzione a favore di persone disagiate, emarginate e disabili anche nei Paesi in Via di Sviluppo;
- b) creazione e/o potenziamento di strutture scolastiche (strumenti didattici, laboratori informatici, biblioteche, piccole strutture riabilitative all'interno di scuole, contributi di sostegno allo studio etc.);
- c) pianificazione, realizzazione e finanziamento di iniziative socio-sanitarie e culturali per lo sviluppo e il mantenimento integrale della persona, l'emancipazione e l'inserimento sociale e lavorativo della donna in Italia e all'estero nel pieno rispetto delle tradizioni delle popolazioni destinatarie;
- d) ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statuari.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione

potrà garantire la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altri enti e/o terzi in genere. Tutte le attività sono di volontariato, inteso come donazione, come impegno perché nella sofferenza ogni persona possa trovare la dignità dovuta ad ogni uomo ma in modo particolare all'uomo sofferente.

Art.3 - Aderenti – Modalità di ammissione ed esclusione

Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione. Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Rimane esclusa la temporaneità della vita associativa da parte del socio.

Art.4 - Diritti e obblighi degli aderenti

Tutti gli aderenti hanno eguali diritti e doveri. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a candidarsi alle cariche sociali, a svolgere le attività preventivamente concordate e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti approvanti, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare le attività preventivamente concordate.

I membri dell'Associazione si distinguono in:

1. Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
2. Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative. Pagano la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
3. Soci Onorari. Sono coloro che, condividendone gli ideali, si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'Associazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Art.5 - Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Segretario/Tesoriere;
- Collegio dei probiviri.

Art.6 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari dell'organizzazione. Essa è convocata e presieduta dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 giorni. La convocazione, che avviene con avviso scritto, può essere trasmessa in qualsiasi modo, anche telematico, che consenta la ricevuta dell'avvenuta consegna contenente l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. Le riunioni dell'Assemblea possono anche tenersi in più luoghi tele e/o video collegati. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Ciascun aderente non può essere portatore di più di 10 deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo le eccezioni per come definite negli articoli successivi. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, e ne determinarne il numero;
- eleggere i componenti del Collegio dei probiviri;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 14;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art.7 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, che è anche il Presidente dell'organizzazione, un vice-Presidente e il Segretario. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 giorni.

La convocazione, che avviene con avviso scritto, può essere trasmessa in qualsiasi modo, anche telematico, che consenta la ricevuta dell'avvenuta consegna contenente l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo e di eventuali delegati possono anche tenersi in più luoghi tele e/o video collegati. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale (qualora si presentasse l'esigenza);
- nominare il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;



- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.8 - Presidente

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età. Il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni attraverso delega scritta approvata dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - Segretario - Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio, Collegio dei probiviri,
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio in data utile per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno dei bilanci da parte dell'Assemblea;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti eletti dall'Assemblea nel Consiglio Direttivo, come nomina fiduciaria. Il Consiglio Direttivo può determinarsi decidendo di non far coincidere la carica di Segretario e Tesoriere nello stesso socio. In tal caso il Presidente procede a nominare tra due soci eletti nel Consiglio Direttivo il Segretario e il Tesoriere.

Art.10 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea, tra persone non socie e di stimata reputazione. Esso elegge il proprio Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica senza formalità di procedure. La sentenza arbitrale emessa è inappellabile.

Art.11 - Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.12 - Risorse economiche – Quota sociale

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.13 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivi e consuntivi. I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea entro il trenta aprile di ogni anno a maggioranza di voti (facendo riferimento all'art. 21 C.C.). Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse, nei documenti del bilancio di esercizio deve essere menzionato il loro carattere secondario e strumentale.

Art.14 - Modifiche allo statuto - Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione. Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, con preferenza, se le normative vigenti al momento dell'atto di scioglimento lo permettano, all'Associazione Solidarietà Riabilitazione e Studi "Oasi Federico" o alla Congregazione delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza – Opera Femminile Don Guanella. Per entrambi i casi ci si attiene al dettato dell'art.21 del C.C.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

